

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1981

Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato articolo unico ha la precipua finalità di rendere possibile la concreta erogazione, alla società per azioni « Aeroporti di Roma », che gestisce per legge il sistema aeroportuale romano, della somma di lire 56 miliardi da tempo stanziata, con la legge 21 dicembre 1977, n. 985, e a tutt'oggi erogata solo in minima parte, a causa della complessità delle procedure amministrative, che sulla base della normativa vigente è indispensabile seguire.

Tale stanziamento straordinario era stato disposto quale rimborso alla predetta società di gestione, a prevalente partecipazione IRI, degli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere per la definizione di rapporti di appalto e di concessione in atto al 30 giugno 1944, data fino alla quale gli aeroporti romani erano stati gestiti direttamente dallo Stato, nonchè per l'esecuzione di interventi effettuati dalla predet-

ta data sugli impianti ed infrastrutture aeroportuali.

In definitiva con l'allegato schema di emendamento si intende semplicemente mettere immediatamente a disposizione della società « Aeroporti di Roma » somme già a suo favore stanziate con apposita legge.

L'opportunità ed anzi la necessità di concretizzare detta iniziativa deriva, fondamentalmente, dalle due esigenze di seguito illustrate:

evitare di gravare inutilmente l'Erario statale degli ulteriori oneri, rappresentati dagli interessi sui capitali impegnati che pure competono al predetto Ente gestore per effetto della normativa prima citata. Infatti, con le lungaggini delle attuali procedure, aggravate da difficoltà interpretative della suddetta norma di legge, si rischia un eccessivo accumulo di interessi che, facilmente, infine,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrebbero superare lo stesso capitale da rimborsare;

consentire alla società di gestione di disporre in brevissimo tempo dei capitali necessari per realizzare opere urgenti ed indifferibili, dirette a migliorare le infrastrutture aeroportuali e, quindi, la stessa funzionalità del sistema aeroportuale della Capitale, che negli ultimi tempi ha dato adito a lamentele, da più parti, sotto vari aspetti.

In proposito si fa presente che sono stati finora corrisposti alla società « Aeroporti di Roma » i seguenti importi:

lire 3.550.623.085 per rimborso oneri economici per definizione rapporti di concessione con la società « FIN.PAR »;

lire 1.557.827.980 per rimborso oneri economici per definizione rapporti di concessione con la s.r.l. « F.lli De Montis »;

lire 119.980.320 per rimborso oneri economici per definizione rapporti di concessione con la s.p.a. « De Montis »;

lire 248.400.000 per rimborso oneri economici per definizione rapporti di concessione con la società « A.C.T.I.S. II »;

lire 5.795.241.555 per interventi nelle infrastrutture ed impianti.

È in corso poi la procedura per il rimborso alla società « Aeroporti di Roma » di cir-

ca altri 5 miliardi e 200 milioni, di cui circa 3 miliardi per oneri finanziari connessi con le dette definizioni di rapporti di concessione, 49 milioni circa per il rimborso di oneri economici connessi con la definizione di talune concessioni con società cooperative e 2 miliardi e 140 milioni circa per il rimborso di oneri sostenuti per interventi effettuati sugli scali romani.

Si evidenzia, infine, che gli oneri complessivamente sostenuti e da sostenere da parte della società « Aeroporti di Roma » risultano in effetti di gran lunga superiori alla somma stanziata di 56 miliardi, tanto che quest'ultima ha ufficialmente chiesto, per detti milioni, indennizzi per oltre 100 miliardi di lire.

L'ultimo comma, poi, consente di risolvere un'altra annosa questione giuridica che si sta trascinando davanti agli organi della giustizia amministrativa sin dal 1974, e della quale non è ancora possibile intravedere la soluzione, atteso che, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, quasi sicuramente seguirà il giudizio di appello. Di conseguenza, per consentire che la soluzione di fatto attualmente esistente e sulla quale, da parte di tutte le forze politiche, non sono mai state sollevate obiezioni di fondo, possa rendersi compatibile con la vigente disciplina della S.A.R., si prevede il relativo meccanismo di regolarizzazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni « Aeroporti di Roma ».

L'erogazione dell'importo sopra indicato è effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società, per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299, e con l'obbligo, per la società « Aeroporti di Roma », di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.

I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società « Aeroporti di Roma » devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.